ISTITUTO COMPRENSIVO "BARTOLO DA SASSOFERRATO "
COMUNI DI SASSOFERRATO E GENGA
P.le Partigiani del Monte Strega, 1
60041 SASSOFERRATO (AN)
Tel. e Fax 07329335 – 073296477
E-mail: anic806004@istruzione.it - Pec: anic806004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icsassoferrato.edu.it
C.M. ANIC806004 - Cod.Fisc. 81003330420 - Codice Univoco Ufficio:UFN5KQ

Prot. n. vedi segnatura
Circolare n. 65

Sassoferrato, 02 ottobre 2025

AI GENITORI/TUTORI LEGALI degli ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO WEB
ALL'ALBO
AGLI ATTI
AL COMUNE DI SASSOFERRATO
AL COMUNE DI GENGA

Oggetto: LEGGE N. 159/2023 e DISPOSIZIONI segnalazione alunni inadempienti all'obbligo scolastico

Come è già noto si ricorda che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

NELLO SPECIFICO, CON DETTO ARTICOLO, VENGONO INTRODOTTE LE SEGUENTI NOVITÀ:
✓ È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la **disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale.
A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della *L. 159/2023: punto 4) Il dirigente scolastico* ***verifica la frequenza degli alunni*** *soggetti all'obbligo di istruzione,* ***individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi****. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla* ***comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione****,* ***il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco*** *affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.* ***In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi****.*

✓ È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso

Firmato digitalmente da VIRGINIA ROBERTA GERARDA GUANCI

di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico **(assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi)**.

✓ Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"**.

Nella speranza di aver fugato ogni dubbio sulla materia, si ribadisce che vige sempre l'obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie, tramite giustificazione cartacea, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola, e che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è passibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica mediante la richiesta ai genitori/tutori legali delle relative attestazioni/certificati e tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali.

Si confida nella fattiva partecipazione di tutto il corpo docente in una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori.

Seguono disposizioni a carattere permanente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virginia Roberta Gerarda Guanci

Firmato digitalmente da VIRGINIA ROBERTA GERARDA GUANCI

VIGILANZA SULL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO
DISPOSIZIONI A CARATTERE PERMANENTE

Le norme vigenti assegnano al Dirigente Scolastico l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L'assenza dell'alunno senza adeguate giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo al Dirigente. E' evidente altresì che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.
A tal fine si impartiscono ai docenti e agli uffici di Segreteria le seguenti disposizioni a carattere permanente:

Preliminarmente si distinguono i seguenti casi:
o Evasione: iscritto l'alunno non si è mai presentato;
o Elusione: assente da più di 15 giorni senza motivazione accertata:
o Frequenza irregolare;
o Abbandono.

Ordine di attività da compiere:

1) il coordinatore invia alla segreteria tramite mail all'indirizzo anic806004@istruzione.it la scheda "Segnalazione dispersione scolastica" (vedi allegato)
2) la segreteria invia ai genitori la scheda "Segnalazione dispersione scolastica per Genitori" (vedi allegato)
3) Se perdura l'assenza oltre i 15 giorni anche non continuativi, la segreteria invia al Comune la "scheda di segnalazione di elusione dell'obbligo di istruzione ai sensi della Legge n. 159 del 13.11.2023 per Sindaco" e/o ai servizi sociali. (vedi allegato)

Nota bene per la Segreteria Didattica:

a) Se l'alunno non è reperibile e non si conosce il suo recapito, la Segreteria didattica deve indirizzare comunicazione al Sindaco e/o ai servizi sociali.
b) La Segreteria didattica deve far sottoscrivere ai genitori stranieri che manifestano l'intenzione di sospendere temporaneamente la frequenza scolastica all'alunno per fare ritorno al paese d'origine apposita dichiarazione.
c) Rimangono confermate le procedure già attivate per la fase di iscrizione alla scuola dell'obbligo degli alunni afferenti per stradario e non iscritti mediante ricerca presso istituti viciniori e/o sul territorio nazionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Virginia Roberta Gerarda Guanci

Firmato digitalmente da VIRGINIA ROBERTA GERARDA GUANCI